



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2734/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2693/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2693/TFNSVE/2025-2026, 2693 - Ricorso proposto dalla società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROSETANA CALCIO (matricola 930964) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore RONGAI ROBERTO (matricola 6552065)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 384,00 (trecentoottantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza tenutasi in videoconferenza l'11 maggio 2026 il Tribunale ha ordinato alla Società ricorrente di depositare entro il termine del 20 maggio 2026 la prova dell'avvenuta consegna della pec di invio del ricorso introduttivo alla controparte.

In data 15 maggio 2026 risulta depositato sul portale a cura della parte ricorrente l'accordo di rinuncia al premio di formazione rivendicato.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la documentazione attestante la rinuncia al premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, vista la rinuncia al premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai